



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa,
il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e
il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

- VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 743, che definisce gli aeromobili, l'articolo 744, che individua gli aeromobili di Stato e gli aeromobili privati e l'articolo 748, che definisce le norme applicabili agli aeromobili;
- VISTA la convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed in particolare, l'art.3 dello stesso decreto legislativo che prevede l'applicabilità della Convenzione solo agli aeromobili civili, con esclusione degli aeromobili di Stato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 518, recante la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;
- VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA la legge 3 aprile 1989, n. 147, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3, che attribuisce al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- VISTE le vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed in particolare:
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;

VISTA la legge 9 novembre 2004, n. 265, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 106, del 9 maggio 2006;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), adottato ai sensi del 2° comma dell'articolo 743 del Codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare ed il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- VISTI i regolamenti emanati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) del 16 dicembre 2013 e del 16 luglio 2015, come aggiornati e modificati, sui «Mezzi aerei a pilotaggio remoto»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2016, recante modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2016;
- VISTO: il decreto del Ministro della difesa del 8 ottobre 2019 recante l'istituzione dell'Autorità per l'Aviazione Militare, nonché la determinazione dirigenziale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica del 9 febbraio 2020 che ne illustra le modalità di esercizio e gli ambiti di intervento;
- VISTA la Direttiva sui comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia, a firma del Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2017;
- VISTO il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;
- VISTO il decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ed in particolare, l'articolo 2-bis, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attività di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonché per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi di aeromobili senza equipaggio;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;
- VISTA la circolare dell'Ente nazionale aviazione civile ATM-09 del 24 maggio 2019 relativa agli "Aeromobili a pilotaggio remoto criteri di utilizzo dello spazio aereo";
- VISTO il foglio n. 44486 in data 13 novembre 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il foglio n. 45440 del 20 novembre 2020 del Ministero della difesa, il foglio n. 7053 del 20 novembre 2020 del Ministero dell'interno e il foglio n.023128 del 02 dicembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono stati rispettivamente espressi i formali assensi da parte delle amministrazioni concertanti;
- SENTITO l'Ente per l'aviazione civile (ENAC);

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera disciplinandone, anche per i profili di sicurezza del volo, le modalità di utilizzo per le finalità d'istituto di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Per le finalità connesse ai compiti istituzionali svolti alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sono iscritti nel registro degli aeromobili militari ed utilizzati nel quadro della disciplina di cui al decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2019 e della discendente determinazione dirigenziale dell'Autorità per l'Aviazione Militare.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma precedente sono comprese le attività di ricerca e soccorso in mare (S.A.R.), di polizia marittima, di prevenzione e lotta all'inquinamento del mare, di sicurezza della navigazione, di controllo delle attività di pesca, di contrasto e prevenzione dei reati e degli illeciti marittimi.

Articolo 2

(Disciplina d'impiego dei sistemi di aeromobili senza equipaggio)

1. Le regole per l'impiego operativo dei Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) in dotazione per lo svolgimento delle attività di istituto cui al precedente articolo 1, comma 2, sono emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tenuto conto della regolamentazione adottata dall'Autorità per l'Aviazione Militare, salvaguardando le esigenze di operatività e tempestività finalizzate all'efficace disimpegno dei compiti istituzionali.
2. Le regole di impiego sono condivise con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per quanto di competenza.

Articolo 3

(Titoli o qualifiche di pilotaggio)

1. Il pilotaggio dei Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è affidato a personale dipendente qualificato in base a specifiche direttive emanate dal Comando generale che recepiscono la regolamentazione adottata dall'Autorità per l'Aviazione Militare.

Articolo 4

(Protezione dei dati personali)

1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio installati sugli aeromobili a pilotaggio remoto per finalità operative è consentito, ove necessario, per attività di ricerca e soccorso in mare ovvero per documentare una specifica attività preventiva o repressiva di fattispecie di reato o illeciti amministrativi, situazioni dalle quali derivino o possano derivare pericoli per la vita umana in mare, minacce per la sicurezza della navigazione, per la tutela della filiera ittica, della pesca e dell'ambiente ovvero un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o

specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. Nei casi di cui al comma 1, la registrazione ed il trattamento dei dati, anche personali, strettamente necessari ed indispensabili per le finalità ivi indicate, sono effettuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché dal regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.
3. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, sono disciplinate, anche sotto il profilo autorizzativo, le modalità di raccolta, registrazione e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'assolvimento dei compiti e delle funzioni derivanti dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, _____

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI